

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SPESE PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA E PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONGRESSI, CONVEGNI, MOSTRE E MANIFESTAZIONI CULTURALI

TITOLO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1

Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente Regolamento, nel rispetto della normativa vigente, disciplina le spese volte a promuovere, valorizzare e proiettare adeguatamente all'esterno l'immagine dell'Università di Foggia in rapporto ai propri fini istituzionali al fine di accrescerne il prestigio, il ruolo e la presenza nel contesto sociale nazionale e internazionale, nonché le spese riferibili alle attività di divulgazione scientifica e culturale e di comunicazione volte al perseguimento degli stessi fini istituzionali.

2. Ai fini del presente Regolamento le spese di cui al comma 1 sono classificate in:

a) spese di rappresentanza;

b) spese per l'organizzazione di congressi, convegni e manifestazioni culturali.

3. Non rientrano nella nozione di "spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza" e, pertanto, restano escluse dall'ambito applicativo del presente Regolamento:

a) spese per le attività di informazione e comunicazione pubblica, di cui alla legge n. 150/2000, che l'Ateneo pone in essere attraverso i più diversi strumenti di comunicazione (stampa, radio, televisione, internet, ecc.) per le seguenti finalità:

- illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione;

- illustrare le attività dell'istituzione e il relativo funzionamento;

- favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;

- promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;

- favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;

- promuovere l'immagine dell'Ateneo, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale e internazionale;
- b) spese sostenute per la promozione e la pubblicizzazione delle attività svolte dall'Ateneo e rispondenti ad esigenze di comunicazione istituzionale;
- c) spese per l'acquisto di beni e/o servizi attinenti allo sviluppo di politiche istituzionali qualificabili *lato sensu* di promozione culturale e/o di promozione dell'Ateneo;
- d) spese per la pubblicità legale od obbligatoria degli atti pubblici o atti ad essi equiparati.

Articolo 2

Criteri di ammissibilità delle spese

1. Le spese disciplinate dal presente Regolamento devono rispettare i principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, espressione del principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione, e conformarsi a rigorosi criteri di ragionevolezza.
2. Le spese di cui al comma 1 sono ammissibili se soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:
 - a) il perseguimento e la stretta inerenza alle finalità e alle funzioni istituzionali dell'Università stabilite dalla legge e dallo Statuto;
 - b) il decoro, la sobrietà, l'utilità e la ragionevolezza intesa anche quale proporzione della spesa rispetto allo scopo perseguito;
 - c) la documentazione giustificativa attestante dettagliate motivazioni in merito alle ragioni e alle circostanze della spesa e allo specifico interesse istituzionale perseguito.

TITOLO II

SPESE DI RAPPRESENTANZA

Articolo 3

Definizione e finalità

1. Le spese di rappresentanza sono quelle effettuate allo scopo di mantenere o accrescere il prestigio dell'Università, intesa nella sua globalità, all'esterno, nel panorama nazionale e internazionale, promuovendone il ruolo e la funzione

nell'ambito di occasioni ufficiali con personalità esterne, rappresentative dell'Istituzione di appartenenza ovvero di riconosciuto profilo nel campo della cultura e della scienza, al fine di suscitare attenzione e interesse sulle attività e sugli scopi dell'Università da parte dell'opinione pubblica esterna.

2. Le spese di cui al comma 1 devono fondarsi sull'effettiva esigenza dell'Università di manifestarsi all'esterno in rapporto alle proprie finalità istituzionali e ai propri obiettivi irrinunciabili al fine di conseguire innegabili vantaggi derivanti dalla maggiore visibilità acquisita.

3. Le spese per attività di rappresentanza devono essere improntate ai principi di cui al comma 2 dell'articolo 2.

4. Possono qualificarsi spese di rappresentanza:

a) spese di trasferta per viaggio, vitto e alloggio, con l'esclusione delle spese di carattere personale;

b) atti di cortesia consistenti nella consegna di targhe, medaglie, omaggi floreali e omaggi in genere, di natura simbolica e di modico valore;

c) piccole consumazioni, rinfreschi, colazioni di lavoro o ristorazione in occasione di incontri con i soggetti di cui al comma 1. In tal caso il Rettore, per motivate circostanze, può designare alla partecipazione, di norma, fino ad un massimo di due dipendenti interni dell'Università in funzione del ruolo ricoperto dagli stessi. Il numero dei dipendenti interni può essere aumentato in ragione della particolarità dell'evento e del numero dei partecipanti all'iniziativa. Possono partecipare in via ordinaria a tali eventi, oltre al Rettore, a tali eventi il Prorettore Vicario, il secondo Prorettore, il Direttore Generale, i delegati rettorali e i Direttori di Dipartimento.

5. Non si qualificano quali spese di rappresentanza e, pertanto, non sono ammissibili:

a) le spese che si configurano quale mero atto di liberalità;

b) le spese volte alla promozione di un altro ente;

e) le spese dirette a soggetti esterni che già fruiscono di compensi remunerativi o altro beneficio (es. rimborsi, gettoni, ecc.) per le proprie prestazioni.

Articolo 4

Soggetti abilitati ad assumere le spese di rappresentanza

1. Le spese di rappresentanza di cui al presente titolo possono essere disposte esclusivamente dal Rettore, dal Direttore Generale, dai Direttori di Dipartimento e dai responsabili di altri centri autonomi di gestione.

Art. 5

Procedure di spesa

1. Le spese di rappresentanza devono essere poste a carico dell'apposito conto del sezionale di budget dell'Amministrazione centrale o del centro autonomo di gestione su stanziamento fissato annualmente.
2. Ai fini della legittimità delle spese di rappresentanza occorrerà dare evidenza di quanto segue:
 - a) la specifica esigenza che ha reso necessaria la spesa;
 - b) l'evento e/o la circostanza in occasione della quale si è manifestata l'esigenza della spesa, specificata in dettaglio
 - c) l'oggetto della spesa (bene e/o servizio), specificato nel dettaglio;
 - d) la pertinenza tra l'attività istituzionale dell'ente e la spesa sostenuta in virtù del principio della "stretta aderenza", ossia che la spesa sia connaturata o coesistente all'esercizio di una determinata funzione amministrativa e/o all'erogazione di un servizio, attribuito da leggi statali o regionali (*in tal senso, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 139/2017 che richiama la costante giurisprudenza contabile in materia*);
 - e) l'identità dei fornitori del bene e/o servizio oggetto della spesa e la modalità di acquisizione del bene e/o servizio acquistato, secondo la vigente normativa in materia di appalti;
 - f) per beni e/o servizi destinati ad essere oggetto di dono o omaggio o fruizione gratuita, andranno specificati i destinatari, indicando in dettaglio: l'identità, la veste, la funzione del destinatario, nonché la congruità della spesa in relazione al ruolo rivestito dal destinatario ed alla specifica esigenza che ha dato origine alla spesa stessa;
 - g) per le spese di ospitalità e di tipo conviviale (ad esempio, colazioni, rinfreschi, pranzi, cene, buffet, ecc.), anche se accessorie o collegate ad evento non organizzato dall'Università, andranno specificate le identità, la veste e le funzioni dei partecipanti (e delle eventuali autorità presenti), nonché la congruità della spesa in relazione al ruolo rivestito dai partecipanti all'evento ed alla specifica esigenza perseguita dalla spesa medesima;
 - h) la congruità della spesa in relazione alle dimensioni e caratteristiche dell'ente, all'importo complessivo delle risorse destinate a tali finalità ed ai vincoli di budget;
 - i) la conformità della spesa sostenuta per l'acquisto di beni e/o servizi in relazione ai prezzi di mercato di tali beni e/o servizi;

- j) ogni ulteriore ed eventuale specificazione e/o chiarimento e/o notizia e/o documentazione, ritenuta utile ai fini della verifica della legittimità e regolarità, anche sostanziale, della spesa sostenuta.
3. Le spese devono essere accompagnate dalla documentazione analitica della spesa essendo preclusa la possibilità di qualsiasi pagamento sommario o forfettario.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DI CONGRESSI, CONVEGNI E MANIFESTAZIONI CULTURALI

Articolo 6

Definizione e finalità

1. La diffusione della cultura e della scienza è un'attività strettamente correlata alle funzioni proprie dell'Università, tra le quali, segnatamente, quelle rientranti nella cosiddetta "Terza Missione". Essa rappresenta la forma attraverso la quale l'Università manifesta il suo sapere all'esterno contribuendo allo sviluppo sociale e culturale.

Manifestazioni, convegni e altre diverse modalità di scambio e diffusione del sapere sono pertanto finalizzati a promuovere e a valorizzare le attività didattiche e scientifiche dell'Università assicurandone anche la migliore proiezione esterna.

2. Le iniziative di cui al presente Titolo sono riconducibili a:

a) convegni, congressi, seminari organizzati dai Dipartimenti e dalle altre strutture didattico scientifiche assimilate nell'ambito delle attività di divulgazione rivolte alla comunità scientifica e accademica e nelle iniziative di terza missione;

b) cerimonie, conferenze, manifestazioni e altre iniziative di comunicazione istituzionale aventi la finalità di promuovere le attività dell'Università nel suo complesso.

3. Non rientrano tra le iniziative disciplinate dal presente Titolo quelle che esauriscono la loro utilità all'interno dell'Università e che riguardano riunioni o incontri attinenti all'ordinaria attività didattica e scientifica anche con soggetti esterni, mancando in tal caso il requisito della divulgazione e della proiezione esterna.

Articolo 7

Soggetti abilitati a disporre le spese

1. I soggetti abilitati ad assumere le spese per le iniziative di cui all'articolo 6 sono:

a) il Rettore e il Direttore Generale relativamente alle iniziative di cui all'Articolo 6,

co. 2, lettera b);

b) i Direttori di Dipartimento e delle strutture didattico scientifiche assimilate, anche su proposta del responsabile scientifico dell'evento, relativamente alle iniziative di cui all'articolo 6, co. 2, lettera a).

Articolo 8

Tipologia delle spese per convegni, congressi e seminari organizzati dai Dipartimenti e dalle altre strutture scientifiche

1. Le spese per le attività di cui all'articolo 6, co. 2 lettera a) possono essere sostenute in occasione di:

a) congressi e convegni organizzati dalle strutture anche congiuntamente ad altre Istituzioni;

b) cicli di seminari, workshop e altre consimili iniziative.

2. Le spese connesse all'organizzazione delle attività di cui al comma 1 devono essere improntate alla disciplina di cui all'articolo 2 e devono essere sostenute avvalendosi in via prioritaria dei servizi e delle risorse umane e strumentali disponibili all'interno dell'Università. Qualora si utilizzino spazi interni e risorse dell'Università trovano applicazione il relativo Regolamento sull'utilizzo delle aule universitarie dell'Università di Foggia e/o altre disposizioni approvate dal Consiglio di amministrazione ai fini del recupero dei costi di gestione.

3. Le spese che si possono assumere per le iniziative disciplinate dal presente articolo sono:

a) le spese strettamente correlate alla gestione e all'organizzazione dell'iniziativa qualora non sia possibile avvalersi delle risorse umane e strumentali interne all'Università (affitto spazi esterni, agenzie per l'organizzazione di eventi, stampa locandine...);

b) i compensi e/o spese di viaggio, vitto e alloggio dei soli relatori esterni per il tempo strettamente necessario alla partecipazione all'evento. Per tali spese si applicano i limiti previsti dal Regolamento delle spese di missione;

c) spese per l'organizzazione di piccoli ristori funzionali a garantire l'assolvimento dei doveri di ospitalità e a favorire il consolidamento delle relazioni tra gli studiosi convenuti, qualora giustificate dalla durata e dal numero contenuto dei soggetti partecipanti all'iniziativa; per tali spese si dovrà far prioritariamente ricorso alle apposite convenzioni d'Ateneo, ove esistenti;

d) Pubblicazione di lavori scientifici o divulgativi.

4. Qualora l'evento sia finanziato o cofinanziato con risorse esterne provenienti da soggetti privati, ivi incluse quelle derivanti dalle quote di iscrizione se previste, ovvero da soggetti pubblici se allo scopo finalizzate, è possibile assumere anche le seguenti spese, esclusivamente a valere su tali risorse, purché improntate alla disciplina di cui all'articolo 2:

a) le spese relative a rinfreschi strettamente funzionali all'evento qualora ciò sia giustificato dalla durata e dal numero dei partecipanti all'iniziativa; qualora l'evento preveda la partecipazione di personalità di elevato profilo nei campi della scienza e della cultura, allo scopo di garantire un'adeguata ospitalità a beneficio dell'immagine dell'Università verso l'esterno, è possibile assumere oneri legati a colazioni di lavoro che prevedano la partecipazione di un rappresentante interno, individuato dal Direttore della struttura anche su proposta del responsabile scientifico dell'evento, qualora ciò sia giustificabile dal ruolo ricoperto. Possono partecipare in via ordinaria a tali eventi il Rettore, il Prorettore Vicario, il secondo Prorettore, il Direttore Generale, il Direttore della Struttura e i delegati rettorali. Per tali spese si applicano in ogni caso i limiti previsti dal Regolamento delle spese di missione;

b) le spese per materiale promozionale con prevalenza di oggettistica di valore simbolico riportante il logo dell'Università.

Articolo 9

Tipologia delle spese per cerimonie, conferenze e manifestazioni culturali

1. Le spese per le attività di cui all'articolo 6, co. 2 lettera b) possono essere sostenute in occasione di:

a) convegni e conferenze organizzate dall'Università anche congiuntamente ad altre Istituzioni;

b) cerimonie e iniziative di comunicazione istituzionale;

c) lauree ad honorem/lauree honoris causa;

d) accoglienza di delegazioni italiane e internazionali;

e) mostre, fiere e altre manifestazioni che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 6;

f) conferenze stampa;

2. Le spese connesse all'organizzazione delle iniziative di cui al comma 1 devono essere improntate alla disciplina di cui all'articolo 2 e devono essere sostenute avvalendosi in via prioritaria dei servizi e delle risorse umane e strumentali disponibili all'interno dell'Università.

3. Le spese che si possono assumere sono:

- a) le spese correlate alla gestione e all'organizzazione dell'iniziativa qualora non sia possibile avvalersi delle risorse umane e strumentali interne all'Università, unitamente a spese volte a migliorare il decoro degli ambienti qualora l'evento rivesta carattere ufficiale di particolare rilievo per l'Ateneo;
- b) i compensi e/o spese di viaggio, vitto e alloggio dei soli relatori esterni per il tempo strettamente necessario alla partecipazione all'evento. Per tali spese si applicano i limiti previsti dal Regolamento delle spese di missione;
- c) le spese relative a rinfreschi e colazioni di lavoro strettamente funzionali all'evento qualora ciò sia giustificato dalla durata e dal numero dei partecipanti all'iniziativa. Le colazioni di lavoro possono includere la partecipazione di rappresentanti interni, fino ad un massimo di due, individuati dai soggetti di cui all'articolo 7, co. 1 lett. a), qualora ciò sia giustificabile dal ruolo ricoperto. Relativamente alle cerimonie e alle iniziative istituzionali disposte dal Rettore, il numero dei partecipanti interni può essere aumentato in ragione della particolarità dell'evento e del numero dei partecipanti. Possono partecipare in via ordinaria a tali eventi il Rettore, il Prorettore Vicario, il secondo Prorettore, il Direttore Generale, i delegati rettorali e i Direttori di Dipartimento;
- d) le spese per materiale promozionale con prevalenza di oggettistica di valore simbolico riportante il logo dell'Università;
- e) le spese per la pubblicazione degli atti dell'evento.

Articolo 10

Procedure di spesa e documentazione

1. Ai fini della liquidazione e del successivo pagamento, le spese di cui agli articoli 8 e 9 devono:

- a) essere conformi alle norme in materia di appalti e alle disposizioni previste dal Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità;
- b) essere motivate in ordine all'iniziativa alla quale si riferiscono, alla loro necessità e alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2.

2. I dispositivi di spesa devono essere corredati da:

- a) un dettagliato programma attestante la tipologia di iniziativa, le finalità, i destinatari e il vincolo di budget su cui far gravare le spese previste nonché il rispetto dei principi di cui all'articolo 2;
- b) relativamente alle spese di cui all'articolo 8, co. 4, lett. a) e di cui all'articolo 9, comma 3 lettera c), un elenco analitico, sottoscritto dai soggetti autorizzati ad

assumere le spese, contenente i nominativi delle personalità esterne beneficiarie ed il ruolo ricoperto, nonché i nominativi del personale interno con l'indicazione del ruolo rivestito.

Articolo 11

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa vigente.
2. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di amministrazione ed entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ateneo del Decreto Rettorale di emanazione.